



Comune di Taceno

Provincia di Lecco

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 2 DEL 18-02-2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.

L'anno duemilaventi addì diciotto del mese di Febbraio, alle ore 10:00, presso la SALA CONSILIARE, convocato dal Sindaco, mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ed in seduta di prima convocazione.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla normativa vigente, all'appello risultano presenti:

Componente	Presente	Assente
NOGARA ALBERTO	X	
PAVONI OSVALDO	X	
MANZONI EGIDIO	X	
TAGLIAFERRI LUCIANO	X	
GUSSALLI CARLO	X	
PONTI MARCELLO	X	

Componente	Presente	Assente
SOGGETTI MICHELE	X	
ISELLA CHIARA	X	
POMI ROSANNA	X	
FONDRA MARISA	X	
MUTTONI GUIDO		X

Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza il SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, ALBERTO NOGARA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la discussione per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" - Anno 2020.

Il Sindaco chiede alla consulente dell'ufficio ragioneria, Dott.ssa Gallitognotta, di illustrare la proposta. Ella dà seguito alla richiesta. La Consigliera Marisa Fondra chiede se vi siano differenze rispetto al passato. La Dott.ssa Gallitognotta illustra le differenze. Marisa Fondra dichiara a nome del proprio gruppo che voterà contro la proposta per le medesime ragioni già illustrate nel mese di luglio.

Il Sindaco afferma che l'aumento è stato imposto da esigenze di bilancio collegate alla partecipazione a un bando finalizzato alla concessione di un cofinanziamento.

Marisa Fondra afferma che l'affermazione del Sindaco è destituita di ogni fondamento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011 e l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, con cui è stata istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale.

Vista la Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), la quale ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 con le sue componenti TASI e TARI, oltre a una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU.

Tenuto conto inoltre di quanto stabilito dalla legge n. 228/2012, dal D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 64/2013, dal D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2013, dal D.L. n. 102/013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124/2013, dal D.L. n. 133/2013 convertito con modificazioni dalla Legge n. 5/2014, dal D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, dal D.L. n. 47/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014 e dal D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014.

Vista la Legge n. 160/2019 ("Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale

- l'art. 1, c. 738, il quale così recita: "A decorrere dall'anno 2020, l'importa unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783";
- l'art. 1, c. 739, a mente del quale "L'imposta di cui al comma 738 si applica in tutti i comuni del territorio nazionale, ferma restando per la regione Friuli Venezia Giulia e per le province autonome di Trento e Bolzano l'autonomia impositiva prevista dai rispettivi statuti".

Rilevato che ai sensi dei commi 740, 741 e 758 dell'art. 1 della L. n. 160/2019 l'imposta municipale propria (NUOVA IMU) a decorrere dall'anno 2020 **non** si applica:

- all'abitazione principale e alle pertinenze della stessa, a eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008, adibiti ad abitazione principale;

- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;
- ai terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della Legge n. 984/1977;

e che relativamente alla "nuova IMU" dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, viene riconosciuta l'unica detrazione di euro 200,00, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

Precisato che, ai sensi dell'art. 1, c. 758, lett. d), della Legge n. 160/2019 sono esenti dall'imposta municipale propria i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della L. n. 984/1977, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Evidenziato che il territorio del Comune di Taceno è stato classificato "totalmente montano".

Ritenuto opportuno, in considerazione delle modifiche applicative conseguenti alla riforma in materia decorrenti dal 1° gennaio 2020, nonché delle esigenze di fabbisogno finanziario dell'Ente per l'anno corrente, ferme restando le esclusioni da imposizione sopra indicate, disposte per legge e per regolamento e l'applicazione dell'unica detrazione contemplata dalla normativa, di determinare le aliquote dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2020 come di seguito indicato:

ALIQUOTA 5,00 per mille per i seguenti immobili:

- a) Abitazione principale categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;
- c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato;

detrazione € 200,00

ALIQUOTA 9,00 per mille per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
- b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
- c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria **C**;
- d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);

ALIQUOTA 8,5 per mille per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale **D**.
- b) Aree edificabili;

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

ALIQUOTA 2,0 per mille per i seguenti immobili:

- a) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ALIQUOTA 0,0 per mille per i seguenti immobili:

- a) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011,

riservandosi di modificare nei termini di legge il predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di salvaguardia di equilibri di bilancio o da sopravvenute disposizioni di legge in materia che dovessero porsi in contrasto con la presente deliberazione.

Visto l'art. 1, c. 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Visto il decreto 13 dicembre 2019 del Ministero dell'Interno, il quale prevede il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020-2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020.

Visto l'art. 1, c. 779, della Legge 160/2019, secondo cui *“Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020”*.

Dato atto che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

Ritenuto di procedere all'approvazione di aliquote e detrazioni relativi alla “nuova IMU” per l'anno 2020.

Vista la L. n. 241/1990 e ss. mm. e ii., e in particolare l'art. 3.

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. e ii.

Visto lo Statuto Comunale.

Visto il Regolamento Comunale di contabilità.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147-*bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-finanziario in ordine alla regolarità tecnico-contabile.

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 2 (Marisa Fondra e Rosanna Pomi), astenuti n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge

Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

DELIBERA

1. Di richiamare e approvare espressamente la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo, anche ai sensi dell'art. 3, L. 241/1990.

2. Di approvare per l'annualità 2020 le aliquote dell'Imposta Municipale Propria e confermare le detrazioni di imposta previste per legge, come di seguito indicate, riservandosi di modificare nei termini di legge il predetto regime impositivo, qualora ciò fosse reso necessario da esigenze di salvaguardia di equilibri di bilancio o da sopravvenute disposizioni di legge in materia che dovessero porsi in contrasto con la presente deliberazione:

ALIQUOTA 5,00 per mille per i seguenti immobili:

- a) Abitazione principale classificate nelle categorie catastali **A/1, A/8 e A/9**;
- b) Pertinenze di abitazioni principali classificate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali sopra indicate;
- c) Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'immobile non risulti locato.

ALIQUOTA 9,0 per mille per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso abitativo che non rispondano al requisito di abitazione principale;
- b) Unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali **C/2, C/6, C/7** che non rispondono al requisito di pertinenza dell'abitazione principale;
- c) Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali **C/1** (negozi e botteghe) e **C/3** (laboratori per arti e mestieri) e per gli altri immobili classificati nella categoria **C**;
- d) Unità immobiliari classificate nella categoria catastale **A/10** (uffici e studi privati);

ALIQUOTA 8,5 per mille per i seguenti immobili:

- a) Immobili ad uso produttivo classificati nella categoria catastale **D**.
- b) Aree edificabili;

ALIQUOTA 2,0 per mille per i seguenti immobili:

- a) Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

ALIQUOTA 0,0 per mille per i seguenti immobili:

- a) Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del D.L. n. 201/2011;

2. Di determinare le seguenti detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "NUOVA IMU" anno 2020:

- per l'unità immobiliare appartenente alla categoria catastale **A/1-A/8-A/9** adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, per la quale continua ad applicarsi l'imposta, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, **euro 200,00**, in rapporto al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2020.

4. Di delegare il Responsabile del Servizio Economico-finanziario all'invio di copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per via telematica, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, mediante inserimento nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, entro il 28 ottobre dello stesso anno; nel caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

Successivamente il Consiglio Comunale, su proposta del Sindaco, essendo necessario nel più breve tempo possibile determinare le aliquote "nuova IMU", nella prospettiva di una tempestiva adozione della deliberazione di approvazione consiliare del bilancio di previsione 2020-2022, di cui la presente deliberazione costituisce presupposto, e pertanto riscontrati i contrassegni dell'urgenza,

Con voti favorevoli n. 8 (otto), contrari n. 2 (Marisa Fondra e Rosanna Pomi), astenuti n. 0, resi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000.

Allegato:

- Parere di regolarità tecnica e contabile.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
ALBERTO NOGARA

Il SEGRETARIO Comunale
**SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO
GIUSEPPE MINISTERI**

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario Comunale
CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' T E C N I C A

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., esprime parere Favorevole di regolarità tecnica.

Addì, 18-02-2020

Il Responsabile del AREAFINCONTRIB
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:



Comune di Taceno
Provincia di Lecco

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.

P A R E R E D I R E G O L A R I T A ' C O N T A B I L E

(art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii.)

Il Responsabile del settore economico finanziario, ai sensi dell'art. 49 comma 1, art. 147 bis comma 1 e art. 153 comma 5 del Decreto Legislativo n. 267 / 2000 e ss.mm.ii., considerato che la deliberazione in oggetto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, esprime parere Favorevole di regolarità contabile.

Addì, 18-02-2020

Il Responsabile del Settore
NOGARA ALBERTO

Eventuali note:

Comune di Taceno

Provincia di Lecco

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Consiglio Comunale n° 2/2020

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" - ANNO 2020.

Il sottoscritto Responsabile della pubblicazione, ai sensi dell'art. 124 comma 1 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000 e dell'art. 32 comma 1 della Legge n. 69 del 18/06/2009, certifica che il provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio online consultabile sul Sito Ufficiale dell'Ente dal 11-05-2020 per giorni 15 consecutivi.

Taceno, 11-05-2020

Il Responsabile della Pubblicazione

SEGRETARIO COMUNALE CLAUDIO GIUSEPPE MINISTERI